

**La Cassazione conferma una teoria di principio da sempre
sostenuta da “Diritto all’ambiente”**

**I REFLUI DI ALLEVAMENTI CLASSIFICABILI COME “ASSIMILABILI AGLI
SCARICHI DOMESTICI” : LA CASSAZIONE RIBADISCE LA NECESSITA’ DELLA
CONNESSIONE FUNZIONALE TRA ALLEVAMENTO ED ATTIVITA’ AGRICOLA
ANCHE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL T.U. AMBIENTALE**

Nota a Corte di Cassazione – Sezione III Penale _ sentenza del 24 gennaio 2007, n. 2292

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

La Cassazione, in vigenza del T.U. ambientale, conferma una teoria “storica” sostenuta da “Diritto all’ambiente” (ed in particolare dal Dott. Maurizio Santoloci) sulla disciplina giuridica degli allevamenti industriali. Teoria spesso contestata in diverse sedi, anche da alcuni esponenti di enti pubblici ed organi di vigilanza. Oggi invece il Supremo Collegio conferma puntualmente la nostra costruzione giuridica e smentisce coloro che – al contrario, vorrebbero estendere il concetto della assimilabilità degli allevamenti zootecnici in modo praticamente capillare e totale.

Sostiene infatti oggi la Cassazione per qualificare un’impresa agricola come insediamento civile: “*Sia per il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 28, comma 7, sia per il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7 necessita fare riferimento alla tipologia dei reflui per cui la legge equipara gli effluenti da allevamento di bestiame alle reflue acque domestiche a determinate condizioni; una di queste, riferita al rapporto tra peso vivo degli animali ed estensione del fondo, è significativa della circostanza che la attività di allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che questa sia in grado di smaltire, nello ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni. In carenza del richiesto rapporto tra terreno agricolo e quantità di bestiame,*

l'allevamento perde il suo coordinamento funzionale con la coltivazione e lo sfruttamento del fondo e deve considerarsi diretto allo esercizio di una autonoma impresa commerciale al cui esercizio l'allevamento del bestiame è subordinato; in tale caso, i reflui sono assimilabili alle acque industriali.”

All'indomani dell'entrata in vigore del T.U. ambientale la Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza n. 2292 del 24 gennaio 2007 conferma l'assunto per cui, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, l'assimilazione dei reflui delle imprese dedite all'allevamento di bestiame alle acque reflue domestiche è comunque subordinata, tra l'altro, al fatto che l'attività di allevamento si svolga *in connessione* con la coltivazione della terra a disposizione. Vengono, quindi, smentiti tutti coloro che volevano che il concetto di “connessione funzionale” fosse stato volutamente eliminato. Questa pronuncia conferma come la disciplina giuridica degli allevamenti costituisca un tema di rilevante attualità nel contesto della normativa sull'inquinamento idrico

Ricordiamo come, vigente la pregressa normativa della legge Merli n. 319/76, fu elaborata una articolata regolamentazione di tale settore sempre, tuttavia, con aspetti controversi in bilico tra la legislazione ufficiale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Con il decreto n. 152/99 (e successivamente grazie anche alle modifiche apportate in modo specifico dal decreto “acque bis”) la fisionomia disciplinatoria degli allevamenti venne rinnovata grazie all'introduzione di principi nuovi che sono stati, sostanzialmente, confermati anche dal decreto legislativo n. 152/2006.

Va quindi ribadito - ancora oggi - il concetto per cui in linea di principio gli allevamenti vanno annoverati tra gli scarichi produttivi e quindi industriali. Solo, poi, sulla scorta di certe precise condizioni che la norma detta e che debbono essere rispettate dall'azienda è possibile che alcuni tipi minori di allevamenti vengano classificati come “assimilabili ai domestici”. Ma questa è l'eccezione e non la regola.

In assenza del rispetto di tali regole la deroga si azzera e l'allevamento torna automaticamente nella sua disciplina base che, appunto, è quella degli “scarichi industriali”.

Vediamo, per cui, quando può dirsi che un'azienda di allevamento effettua non uno scarico industriale bensì (più favorevolmente) uno “scarico assimilabile ai domestici”.

Il decreto n. 152/2006 detta la precisa disciplina in merito all' art. 101, comma 7, ove è previsto che: *“Salvo quanto previsto dall'art. 112 (utilizzo agronomico), ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: ... b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2 , e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*.

La norma prevede, quindi, una formulazione specifica: queste aziende devono disporre “di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

È poi pur vero che l'art. 101, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 non ha riprodotto il passaggio contenuto nel precedente art. 28, comma 7, lett. b) D. Lgs. n. 152/1999: *“... b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo **funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo**, ...”*; nondimeno con la sentenza in commento la Cassazione ha chiarito come resti, tuttavia centrale la connessione funzionale tra allevamento ed attività agricola. E non potrebbe essere altrimenti.

Noi abbiamo sempre sostenuto – e ne siamo sempre convinti – che salvo casi di piccoli insediamenti realmente agricoli, in quanto strettamente connessi fisiologicamente ad aziende agricole vere e reali, gli allevamenti zootecnici sono di regola insediamenti industriali ai fini della norma in materia di scarichi e di rifiuti [si veda - anche recentemente - quanto scritto da M. Santoloci “ *Cassazione: 1) la sansa di olive non rientra tra i sottoprodotti: di regola – e salvo eccezioni – è rifiuto. Lo spandimento illegale è reato e non sanzione amministrativa. 2) Gli allevamenti di bestiame sono di regola insediamenti produttivi e le acque reflue di tipo industriale.*

Lo scarico illegale è reato. Ricostruito il sistema di regole ed eccezioni antitetico alle prassi di fatto diffuse sul territorio” pubblicato il 14 giugno 2007 su www.dirittoambiente.net)

La norma delinea alcuni parametri identificativi generali per poter applicare il regime di deroga sopra delineato. È poi logico che per raggiungere l'esatta individuazione di tali parametri è necessario “fotografare” l'esatta identità dell'azienda per raggiungere a livello sostanziale (e non meramente e fittiziamente formale) la “connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione del fondo”. In altre parole, va sottolineato che anche nei microsistemi moderni l'allevamento che ricomprenda in se anche l'aspetto di impresa agricola deve presentare gli stessi connotati che contraddistinguevano la vecchia e seppur superata impresa agricola familiare artigianale [così, sempre M. Santoloci “*Rifiuti – acque ed altri illeciti in materia di inquinamento: tecnica di controllo ambientale*”, anno 2005 – Laurus Robuffo].

Nell'allevamento parte degli scarichi e delle deiezioni deve essere utilmente riversato sul fondo per la concimazione e il fondo deve essere in grado di ricevere tali riversamenti in modo proficuo; viceversa dal terreno parte del prodotto deve rientrare nell'allevamento per alimentare gli animali e il budget generale dell'impresa non dovrebbe essere basato soltanto su prodotti di salumi, ma anche su un prodotto generale di tipo anche agricolo e comunque commerciale connesso anche al settore dell'agricoltura.

In tal modo si identifica quel ciclo chiuso che ha sempre contraddistinto la vecchia impresa agricola e si realizza quella connessione funzionale del fondo tra allevamento ed impresa agricola che la disciplina di fatto ancora richiede. Soltanto a queste condizioni, sussistendo poi il parametro del calcolo, può scattare la nozione di insediamento “assimilabile al civile”.

Non può dunque condividersi l'interpretazione sommaria e semplicistica di chi tende a riversare nel limitato e derogatorio campo degli “assimilabili ai domestici” tutti gli scarichi che provengono indistintamente dalle aziende di allevamento (eventualmente basandosi su un calcolo spesso fittizio e puramente formale).

Ed, infatti, la Cassazione conferma la nostra linea di pensiero andando a ribadire che, anche sulla base di quanto disposto dal nuovo art. 101, comma 7, D. Lgs. n. 152/200, per equipara gli effluenti da allevamento di bestiame alle reflue acque domestiche è necessario che vengano soddisfatte

alcune determinate condizioni: “ *una di queste, riferita al rapporto tra peso vivo degli animali ed estensione del fondo, è significativa della circostanza che la attività di allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che questa sia in grado di smaltire, nello ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni*”. Per cui ancora oggi si ha che: “ *In carenza del richiesto rapporto tra terreno agricolo e quantità di bestiame, l'allevamento perde il suo coordinamento funzionale con la coltivazione e lo sfruttamento del fondo e deve considerarsi diretto allo esercizio di una autonoma impresa commerciale al cui esercizio l'allevamento del bestiame è subordinato; in tale caso, i reflui sono assimilabili alle acque industriale*”.

Valentina Vattani

Pubblicato il 20 luglio 2007

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. PAPA Enrico	- Presidente	- del 13/12/2006
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi	- Consigliere	SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia	- Consigliere	N. 2070
Dott. FIALE Aldo	- Consigliere	REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio	- Consigliere	N. 008751/2005

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CARUSO ORESTE N. IL 18/06/1941;

avverso SENTENZA del 21/05/2004 TRIB. SEZ. DIST. di EBOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 21 maggio 2004, il Tribunale di Salerno ed Eboli ha ritenuto Caruso Oreste responsabile delle contravvenzioni previste dall'art. 674 c.p., dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59,

comma 1 e - concesse le attenuanti generiche ed uniti i reati con il vincolo della continuazione - lo ha condannato alla pena di Euro milleduecento di ammenda.

Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha reputato irrilevante ai fini difensivi una imprecisione contenuta nel capo di imputazione circa il luogo dei commessi reati. Indi, ha ritenuto provato in fatto che, a causa delle abbondanti piogge, i liquami provenienti dalla azienda di allevamento di bestiame dell' imputato fossero confluiti in un fosso ed avessero raggiunto alcune abitazioni. In diritto, il Giudice ha rilevato che l'insediamento, per il rapporto tra il numero di capi di bestiame e l'estensione del fondo, doveva considerarsi industriale per cui lo scarico delle relative acque reflue necessitava di autorizzazione carente nel caso concreto. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

- 1) che l'errore del capo di imputazione sul locus commissi delicti andava corretto con la procedura dell'art. 130 c.p. e non in sentenza con violazione dell'art. 522 c.p.p.;
- 2) che i reflui della impresa, dedita esclusivamente allo allevamento del bestiame e usufruente di un ettaro di terreno, dovevano considerarsi domestici con conseguente non configurabilità del reato di cui alla L. n. 152 del 1999;
- 3) che la condotta per cui è processo (sversamento occasionale, dipendente dalle acque piovane) non è più prevista come reato a sensi del D.Lgs. n. 258 del 2000;
- 4) che la contravvenzione codicistica non è configurabile sia perché il versamento non è stato cosciente e volontario sia perché le persone non sono state molestate.

Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento nei limiti in prosieguo precisati.

Per quanto concerne la prima censura, si rileva come il Pubblico Ministero abbia l'onere di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo in modo da consentire allo imputato di comprendere l'accusa e di predisporre una completa e concreta azione defensionale.

Tale è il caso concreto : l'enunciazione del fatto era specifica ed era possibile collocare con certezza nello spazio l'episodio per cui è processo dal momento che l'imputazione faceva riferimento alla azienda agricola di cui era titolare il Caruso.

La circostanza che fosse precisata la località di accertamento dei reati e non il luogo di commissione degli stessi non era idonea ad ingenerare confusioni ed a diminuire le possibilità di difesa; pertanto, non è riscontrabile alcun errore nella formulazione del capo di imputazione.

Relativamente alla seconda censura, è il caso di ricordare come, per qualificare una impresa agricola come insediamento civile, i criteri vigenti all'epoca dei fatti non siano modificati dalla recente novazione legislativa in materia ambientale.

Sia per il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 28, comma 7, sia per il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7 necessita fare riferimento alla tipologia dei reflui per cui la legge equipara gli effluenti da allevamento di bestiame alle reflue acque domestiche a determinate condizioni; una di queste, riferita al rapporto tra peso vivo degli animali ed estensione del fondo, è significativa della circostanza che la attività di allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che questa sia in grado di smaltire, nello ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni. In carenza del richiesto rapporto tra terreno agricolo e quantità di bestiame, l'allevamento perde il suo coordinamento funzionale con la coltivazione e lo sfruttamento del fondo e deve considerarsi diretto allo esercizio di una autonoma impresa commerciale al cui esercizio l'allevamento del bestiame è subordinato; in tale caso, i reflui sono assimilabili alle acque industriali.

Ora, avendo come referente il citato parametro, i Giudici di merito sono pervenuti alla conclusione circa la natura non domestica dei reflui con motivazione congrua, completa, corretta e, pertanto, non sindacabile in questa sede.

Meritevole di accoglimento è il terzo motivo di gravame. Il D.Lgs. n. 152 del 1999 nella sua originaria formulazione distingueva tra scarico di acque reflue collegato ad un determinato ciclo produttivo (scarico che può essere continuo o discontinuo, vale a dire, qualificato dai requisiti della irregolarità, intermittenza o saltuarietà) ed immissioni occasionali che sono caratterizzate dalla

eccezionalità o causate da un evento fortuito o accidentale. Solo per il primo tipo di scarico era riscontrabile una definizione normativa (art. 2) incentrata sulla convogliabilità (lo sversamento doveva avvenire tramite condotta oppure a mezzo di un sistema stabile di canalizzazione non necessariamente costituito da tubazione).

Lo scarico occasionale non era previsto come reato con riguardo alla mancanza di autorizzazione, mentre aveva ancora rilevanza penale in relazione al superamento dei limiti di accettabilità per espressa previsione dell'art. 59, comma 5; il riferimento alle immissioni occasionali è stato espunto dal testo legislativo con il D.Lgs. n. 258 del 2000.

In questo contesto normativo, alcuni ritenevano che la condotta di scarico occasionale non fosse più punibile penalmente sia nelle ipotesi di carenza di autorizzazione sia in quella di superamento dei limiti tabellari. Altri ritenevano che, anche dopo la ricordata modifica legislativa, le immissioni occasionali di reflui liquidi collegate con un ciclo produttivo fossero sottratte alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 1999 solo se del tutto estranee alla nozione legislativa di scarico.

Tutta questa problematica (e quella della sua attualità dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha eliminato dalla nozione di scarico il requisito della convogliabilità) non riguarda il caso in esame nel quale è pacifico che lo sversamento dei reflui sul suolo non è avvenuto tramite condotta o con un sistema di deflusso duraturo; è pure accertato che lo scarico per cui è processo sia stato determinato da una causa naturale per la quale è evidenziabile il requisito della occasionalità. Pertanto la condotta in esame non ha rilevanza penale. Di conseguenza, la Corte deve annullare senza rinvio la impugnata sentenza, relativamente alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 perché il fatto non costituisce reato e quantificare la pena per la residua contravvenzione in quella correttamente fissata dal Giudice di merito (Euro duecento di ammenda).

L'ultima censura non è fondata.

Per il perfezionamento del reato di cui all'art. 674 c.p., non è necessario un effettivo nocumento alle persone in dipendenza della condotta vietata, essendo sufficiente l'attitudine della cosa gettata a cagionare effetti molesti; questa idoneità del comportamento dello imputato a molestare e, quindi, la sussistenza dello elemento materiale del reato, è stata accertata dalle dichiarazioni dei vicini che si

sono attivati presso le competenti autorità per fare cessare la situazione antigiuridica. Pure sussistente è l'elemento soggettivo del reato essendo riscontrabile un coefficiente di colpevolezza nello imputato il quale, pur in presenza di un evento occasionale (che non rivestiva i caratteri del caso fortuito o della forza maggiore) non ha adottato le necessarie precauzioni per evitare che i reflui confluissero nelle abitazioni confinanti con il suo insediamento.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 perché il fatto non costituisce reato. Rigetta il ricorso nel resto e determina la pena per la residua contravvenzione in Euro duecento di ammenda.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007